



Belluzzo
International Partners

Le principali novità fiscali del recente Decreto Crescita

(D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 pubblicato in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019)

A Cura dei Professionisti dello Studio Belluzzo International Partners

Maggio 2019



**Le principali novità fiscali del recente Decreto Crescita
(D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 pubblicato in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019)**

<p>Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi (art. 1)</p>	<p>Il DL Crescita (di seguito il "Decreto") ha reintrodotta il c.d. "super ammortamento" nella misura del 130% per gli investimenti in beni materiali effettuati nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2019 e con consegna del bene fino al 30 giugno 2020.</p> <p>Rispetto alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2018, il Decreto introduce tuttavia un limite. Infatti, la possibilità di beneficiare della maggiorazione dell'ammortamento è limitata alla quota di investimenti complessivi entro il limite di 2,5 milioni di Euro.</p>
<p>Revisione mini IRES (art. 2)</p>	<p>Il Decreto revisiona integralmente la disciplina della c.d. "mini Ires", introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019, al fine di prevedere una modalità più semplice di determinazione del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta, rispetto a quanto originariamente previsto.</p> <p>Con la nuova disposizione non è più necessario tener conto dell'incremento del costo del personale neoassunto e dell'ammontare dei maggiori investimenti effettuati in beni materiali nuovi diversi da immobili ed autoveicoli assegnati in benefit ai dipendenti e/o agli amministratori.</p> <p>L'unico elemento da prendere in considerazione è l'ammontare degli utili di esercizio accantonati a riserva.</p> <p>In particolare, la disposizione prevede l'applicazione dell'aliquota Ires agevolata pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">- 22,5% per l'anno di imposta 2019,- 21,5% per l'anno di imposta 2020,- 21,0% per l'anno di imposta 2021,- 20,5% per l'anno di imposta 2022, <p>sull'ammontare del reddito corrispondente all'importo degli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto.</p> <p>Una disposizione particolare è, tuttavia, prevista per i soggetti bancari al fine di mantenere l'attuale livello di imposizione. Per tali soggetti, la riduzione dell'Ires corrisponderà ad un incremento dell'addizionale Ires, (di cui all'art. 1, comma 65 della Legge 208/2015), con effetti non neutrali per i soggetti bancari che hanno optato per il consolidato fiscale (poiché</p>



	<p>lo stesso ha effetto ai soli fini Ires, e non ai fini dell'addizionale che dovrà essere comunque versata autonomamente da ciascun partecipante).</p>
<p>Aumenta la deducibilità dell'IMU (art. 3)</p>	<p>Il Decreto ha previsto un graduale aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.</p> <p>Più precisamente, il provvedimento individua le seguenti percentuali di deducibilità:</p> <ul style="list-style-type: none">- 50% per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per tutti i soggetti "solari");- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (2020 e 2021 per i soggetti "solari");- 70% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (a decorrere dal 2022 per i soggetti "solari"). <p>Occorre precisare che la Legge di bilancio 2019 era già intervenuta a modificare la normativa (l'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 4 marzo 2011, n. 23), prevedendo una percentuale di deducibilità dell'IMU al 40% in luogo del 20%. Il Decreto, modificando ulteriormente la normativa, ha di fatto reso inapplicabile la deducibilità del 40% prevista dalla Legge di bilancio 2019.</p> <p>Infine, come ricordato anche dalla circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019, l'imposta in questione rimane totalmente indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).</p>
<p>Modifiche alla disciplina Patent Box (art. 4)</p>	<p>Il Decreto introduce una procedura semplificata di accesso all'agevolazione del regime c.d. "Patent Box", al fine di ridurre gli attuali tempi necessari per giungere all'accordo con l'Amministrazione Finanziaria ed i costi di <i>compliance</i> previsti sia in capo ai contribuenti sia in capo all'Amministrazione.</p> <p>In particolare, la disposizione prevede per i contribuenti la possibilità di beneficiare dell'agevolazione direttamente in dichiarazione (senza, quindi, attendere la definizione dell'interpello con l'Amministrazione), rinviando, quindi, il relativo confronto in una fase successiva di controllo. Nessuna sanzione per dichiarazione infedele troverà applicazione qualora, a seguito dell'attività di controllo, l'Amministrazione determini un diverso ammontare di reddito agevolabile. Tuttavia, la non applicazione delle sanzioni è subordinata al fatto che il contribuente abbia consegnato all'Amministrazione idonea documentazione, come sarà individuata da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia</p>



	<p>delle Entrate, atta a consentire il corretto svolgimento delle attività di verifica.</p> <p>Tale disciplina si applica anche nel caso in cui sia in corso la procedura di cui all'art. 31-ter del Dpr 600/73, avente ad oggetto gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente interessato dovrà dare espressa comunicazione di rinuncia al procedimento all'Amministrazione Finanziaria.</p>
<p>Rientro dei cervelli: regime speciale per i lavoratori "impatriati" e rientro di docenti e ricercatori (art. 5)</p>	<p>L'articolo 5 del Decreto apporta significative modifiche al regime speciale previsto per i lavoratori impatriati dall'articolo 16 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e al regime previsto per incentivare il rientro dei docenti e dei ricercatori di cui all'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 20 luglio 2010, n. 122.</p> <p>Il regime dei lavoratori impatriati prevede la concorrenza alla formazione del reddito complessivo nel limite del 30%, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato (nel limite del 10% nel caso di trasferimento in Sicilia, Sardegna, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Abruzzo), dei seguenti redditi prodotti in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none">• redditi di lavoro dipendente;• redditi di lavoro assimilato a quelli di lavoro dipendente;• redditi di lavoro autonomo;• redditi di impresa per soggetti che avviano un'attività d'impresa in Italia a partire dall'1.1.2020. <p>Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che i soggetti interessati siano dei lavoratori che nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento non sono stati residenti in Italia e che, a seguito del trasferimento, prestino la propria attività lavorativa prevalentemente in Italia.</p> <p>Il regime ha una durata di 5 periodi di imposta a partire da quello del trasferimento ed è applicato per ulteriori 5 periodi di imposta, (nei quali il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo nel limite del 50%) a determinate condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i lavoratori con almeno un figlio minorenni a carico;• per i lavoratori che diventano proprietari di un immobile residenziale in Italia;• per i lavoratori con almeno tre figli a carico (in questo caso il reddito è tassato nel limite del 10% negli ulteriori 5 periodi di imposta). <p>Per quanto riguarda i lavoratori impatriati non iscritti all'AIRE che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dall'1.1.2020, questi possono accedere al regime agevolato a condizione che per i due periodi di imposta precedenti il trasferimento abbiano avuto la residenza in uno Stato estero ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni in</p>



	<p>vigore con il nostro Paese. Nei confronti di coloro che sono già rientrati in Italia entro il 31.12.2019, invece, con riferimento ai periodi di imposta in cui sono stati notificati atti impositivi ancora impugnabili/oggetto di controversie pendenti, è applicabile quanto previsto dall'articolo 16, oggetto di modifica, nel testo vigente al 31.12.2018 e non hanno diritto al rimborso per le imposte versate in adempimento spontaneo.</p> <p>Per i ricercatori e docenti il Decreto prevede la concorrenza alla formazione nel limite del 10% del reddito derivante dalla loro attività tipica. L'agevolazione è subordinata alla condizione che costoro vengano a svolgere la loro attività in Italia acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Il regime ha una durata di 6 periodi di imposta (incluso quello di trasferimento in Italia).</p> <p>Il regime, inoltre, è applicato:</p> <ul style="list-style-type: none">• per 8 periodi di imposta se il soggetto ha un figlio minorenni a carico o nel caso di acquisto di immobile di tipo residenziale;• per 11 periodi di imposta se il soggetto ha almeno due figli minorenni a carico;• per 13 periodi di imposta se il soggetto ha almeno 3 figli minorenni a carico. <p>Anche in questo caso i docenti e ricercatori non iscritti all'AIRE che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dall'1.1.2020 possono accedere al regime agevolato a condizione che per i due periodi di imposta precedenti il trasferimento abbiamo avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con il nostro Paese. Si applica quanto disposto per i lavoratori impatriati in relazione agli atti eventualmente notificati dall'amministrazione finanziaria.</p>
<p>Strumenti finanziari convertibili: novità in tema di imposta sul reddito delle società e di IRAP (Art. 9)</p>	<p>L'articolo 9 del Decreto prevede l'esclusione dalla base imponibile dell'IRES e dell'IRAP dei maggiori o minori valori derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni e da titoli similari.</p> <p>La citata disposizione deriva dalla necessità di adeguarsi alle richieste della Commissione europea, la quale ha sollecitato l'allineamento del trattamento fiscale in caso di conversione o svalutazioni di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche, chiunque sia l'emittente.</p> <p>Il trattamento fiscale richiamato trova applicazione solo al ricorrere di determinate condizioni.</p> <p>Come anticipato, innanzitutto, la disposizione è applicabile solo agli strumenti finanziari diversi dalle azioni e da titoli similari e la variazione di valore o la conversione deve derivare dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali. Tra le altre condizioni è previsto che gli strumenti</p>



	<p>finanziari non possano essere sottoscritti o acquistati dalla società emittente o da sue controllate o collegate e l'acquisto non può essere finanziato dalla società emittente. Quanto alla durata, gli strumenti devono essere perpetui e non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dall'emissione. Altresì, le disposizioni che disciplinano gli strumenti devono prevedere una serie di limitazioni dei diritti del sottoscritto: in caso di liquidazione dell'attivo, subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli degli altri creditori dell'emittente; eventuali azioni di riacquisto o di rimborso anticipato possono essere esercitate unicamente dall'emittente; deve essere prevista la possibilità per l'emittente di annullare le distribuzioni relative a questi strumenti e, qualora le distribuzioni siano annullate, le somme non distribuite non possono essere cumulate con quelle successive, né la mancata distribuzione può costituire un caso di insolvenza dell'emittente.</p> <p>Al fine di prevenire condotte abusive, gli emittenti che richiedono l'applicazione del regime in parola devono comunicare all'amministrazione finanziaria l'emissione degli strumenti nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui l'emissione è avvenuta.</p>
<p>Aggregazioni d'impres (art. 11)</p>	<p>Con l'articolo 11 del decreto il legislatore ha – dopo diversi anni – reintrodotto un “bonus” fiscale mirato ad incentivare l'aggregazione di imprese residenti nel nostro Paese con il ricorso a specifiche operazioni straordinarie. La norma ha il fine di incentivare la crescita dimensionale delle imprese per effetto di aggregazioni tra soggetti (sostanzialmente) terzi, come desumibile dalle condizioni poste per beneficiare dell'incentivo fiscale.</p> <p>Per le SpA e Srl nonché per le società cooperative e le società di mutua assicurazione (nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003) che si aggregano attraverso operazioni di fusione o scissione poste in essere a fare data dall'entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2022, viene riconosciuto ai fini fiscali il valore di avviamento ed il valore attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio fino ad un ammontare complessivo non eccedente Euro 5 milioni.</p> <p>Parimenti, nel caso di conferimento di azienda realizzato ai sensi dell'articolo 176 del TUIR entro la finestra temporale sopra riportata, sono riconosciuti ai fini fiscali i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario (che deve avere la stessa veste giuridica richiamata per le operazioni di fusione e scissione) a titolo di avviamento o sui beni</p>



	<p>summenzionati sempre per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di Euro.</p> <p>Il riconoscimento è rilevante sia ai fini IRES che IRAP (ad esempio, a titolo di maggiori ammortamenti o costo fiscale utile per calcolare plusvalenze da cessione) a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione ed è subordinato a precise condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono partecipare all'aggregazione solo imprese operative da almeno due anni;• le imprese non devono appartenere allo stesso gruppo societario;• sono escluse dal beneficio le imprese legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente, dallo stesso soggetto che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;• decade dal beneficio la società risultante dall'operazione di aggregazione che nei quattro periodi di imposta successivi realizza ulteriori operazioni straordinarie o cede i beni iscritti o rivalutati. E' tuttavia possibile evitare la decadenza in questione proponendo interpello ai sensi dello statuto del contribuente (articolo 11, co. 2).
<p>Nuovi adempimenti per portali web (art. 13)</p>	<p>L'articolo 13 del Decreto introduce delle modifiche alle previsioni relative alla vendita di beni tramite piattaforme digitali introdotte dal DL "Semplificazioni" (DL 135 del 14 dicembre 2018).</p> <p>E' previsto l'obbligo, in capo al soggetto passivo che facilita tramite portali web o mezzi analoghi le vendite a distanza all'interno dell'UE, di trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre (a partire da luglio 2019) i seguenti dati per ciascun fornitore:</p> <ul style="list-style-type: none">• denominazione, residenza o domicilio ed indirizzo di posta elettronica;• numero totale delle unità vendute in Italia,• totale dei prezzi di vendita o prezzo medio di vendita. <p>Nel caso in cui il soggetto passivo non adempia a tale obbligo, lo stesso diviene debitore d'imposta per le vendite per cui non ha trasmesso, o lo ha fatto in modo incompleto, i precedenti dati se non è in grado di dimostrare che l'imposta è stata assolta dal fornitore.</p> <p>Per incentivare il commercio elettronico, con la nuova misura non vengono più imposti ai gestori delle piattaforme gli obblighi propri dei sostituti d'imposta, ma viene loro richiesto di trasmettere i dati delle vendite effettuate per il loro tramite.</p> <p>La finalità della norma è da ricercarsi nel tentativo di favorire la compliance in materia di IVA, anticipando in modo parziale il recepimento dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 la quale</p>



	<p>attribuisce alle piattaforme digitali dal 2021, ai fini IVA, il ruolo di soggetti che comprano e rivendono i beni al consumatore finale.</p> <p>Tale misura abroga contestualmente quanto previsto in precedenza all'articolo 11-bis comma da 11 a 15 del DL 14 dicembre 2018 n.135 ossia l'attribuzione alle piattaforme digitali del ruolo di soggetti passivi di imposta per le vendite a distanza di telefoni cellulari, tablet, computer e laptop che le stesse contribuiscono a facilitare.</p> <p>Le modalità di comunicazione dei dati saranno rese note da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Definizione agevolata estesa agli enti territoriali (art. 15)</p>	<p>Il Decreto ha previsto per gli enti territoriali (regioni, province, città metropolitane e comuni) la possibilità di introdurre la definizione agevolata per le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.</p> <p>La definizione prevede l'esclusione del pagamento delle sanzioni relative alle predette entrate. Per quanto riguarda, invece, le multe da violazione del codice della strada l'esclusione ha ad oggetto i soli interessi.</p> <p>Gli enti territoriali hanno sessanta giorni di tempo, dall'entrata in vigore del Decreto, per adottare le misure necessarie e nei successivi trenta ne danno notizia mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.</p> <p>Il Decreto rimette agli enti la definizione delle modalità operative. Come per la definizione agevolata relativa alle entrate erariali, il Decreto prevede, tuttavia, la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Inoltre in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.</p>
<p>Modifiche alla misura Nuova Sabatini (art. 20)</p>	<p>La c.d. "Sabatini" è una misura agevolativa messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti delle piccole e medie imprese (PMI) con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle stesse e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. In particolare, tale misura sostiene gli investimenti per acquistare, direttamente o in leasing, beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature e hardware) o beni immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.</p>



	<p>In base alle disposizioni normative attualmente vigenti, il finanziamento deve essere di importo compreso tra 20.000 euro e 2.000.000 Euro e con una durata non superiore ai 5 anni.</p> <p>L'articolo 20 del Decreto prevede l'aumento a 4 milioni di Euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa.</p> <p>Altra novità volta a semplificare le modalità operative di funzionamento di tale misura agevolativa riguarda la fase di erogazione del contributo. Più precisamente, viene chiarito che per le istanze relative ai finanziamenti fino a 100 mila Euro, l'erogazione del contributo avverrà in un'unica quota e non in 6 quote come avviene attualmente.</p>
<p>Estese le agevolazioni Sabatini per favorire la capitalizzazione delle imprese. (art. 21)</p>	<p>L'art. 21 del Decreto introduce una misura volta ad estendere il raggio di applicazione della c.d. Legge Sabatini prevedendo che tale agevolazione possa essere concessa anche nell'ambito di finanziamenti volti a favorire processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale e ad intraprendere un programma di investimenti.</p> <p>Tale misura si inserisce in un contesto imprenditoriale che vede, mediamente, un basso indice di capitalizzazione rispetto ai principali Paesi industrializzati, specialmente per le imprese di piccole e medie dimensioni.</p> <p>I contributi sono rapportati agli interessi calcolati, convenzionalmente, ad un tasso annuo del:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5% per micro e piccole imprese;• 3,575% per le medie imprese. <p>Sono stati stanziati per tale manovra 10 Mln per l'anno 2019, 15 Mln dal 2020 al 2023 e 10 Mln per il 2024. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, saranno stabiliti requisiti e condizioni di accesso, caratteristiche del programma di investimento, modalità e termini di esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria.</p>



Belluzzo
International Partners

MILAN Via Andegari 4 – VERONA Stradone San Fermo 14 – LONDON 38 Craven Street WC2N 5NG
SINGAPORE 160 Robinson Road, #20-08 SBF Center – LUGANO Via Pietro Peri 2